

DELIBERAZIONE 6 LUGLIO 2021
296/2021/S/IDR

IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E ADOZIONE DI UN
PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1165^a riunione del 6 luglio 2021

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 12, lettera p) e comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e s.m.i., convertito in legge, con l'articolo 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: decreto legislativo 267/00);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d. lgs. 152/06);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità

- procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” e s.m.i. (di seguito: MTT);
 - la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1 recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” e s.m.i. (di seguito: MTC);
 - la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 582/2013/R/idr (di seguito: deliberazione 582/2013/R/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr), nonché il suo Allegato A, recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i. (di seguito: MTI);
 - la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2014, 577/2014/R/idr (di seguito: deliberazione 577/2014/R/idr);
 - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” e s.m.i. (di seguito: RQSII);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI – 2)” (di seguito: MTI – 2);
 - la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/idr, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” (di seguito: deliberazione 218/2016/R/idr), nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale” (di seguito: TIMSII);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/idr di “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” (di seguito: deliberazione 665/2017/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Testo integrato corrispettivi servizi idrici - TICSI” (di seguito: TICSI);

- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr recante “Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del *bonus* sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati” (di seguito: deliberazione 897/2017/R/idr), nonché il suo allegato A recante “Testo integrato delle modalità applicative del *bonus* sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)” e s.m.i. (di seguito: TIBSI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/idr recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI – 3” (di seguito: deliberazione 580/2019/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2019, 449/2019/E/idr (di seguito: deliberazione 449/2019/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i., recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento e del nuovo assetto organizzativo dell’Autorità.
- la sentenza della Corte Costituzionale 10 ottobre 2008, n. 335 (di seguito: sentenza Corte Costituzionale n. 335 del 2008);
- la determinazione Sindacale del Comune di Aragona, n. 89/60 del 27 giugno 2011 di approvazione delle tariffe del canone per il servizio di acquedotto per l’anno 2011 (di seguito: determinazione Sindacale 89/60);
- la determinazione Sindacale del Comune di Aragona, n. 90/61 del 27 giugno 2011 di approvazione delle tariffe del canone per i servizi di fognatura e depurazione per l’anno 2011 (di seguito: determinazione Sindacale 90/61);
- la determinazione Sindacale del Comune di Aragona, n. 26 dell’1 luglio 2015 di approvazione delle tariffe del canone per il servizio di acquedotto per l’anno 2015 (di seguito: determinazione Sindacale 26/2015);
- la determinazione Sindacale del Comune di Aragona, n. 27 dell’1 luglio 2015 di approvazione delle tariffe del canone per il servizio di fognatura e depurazione per l’anno 2015 (di seguito: determinazione Sindacale 27/2015);
- la determinazione Dirigenziale del Comune di Aragona n. 1 del 16 gennaio 2017 di approvazione dei ruoli di conguaglio del servizio idrico per gli anni 2015-2016 (di seguito: determinazione Dirigenziale 1/2017);
- la determinazione Sindacale del Comune di Aragona n. 292 del 31 marzo 2017 di approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato per l’anno 2017 (di seguito: determinazione Sindacale 292/2017).
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità, 5 novembre 2020, DSAI/22/2020/idr (di seguito: determinazione DSAI/22/2020/idr)

FATTO:

1. Con deliberazione 449/2019/E/idr, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), enti di governo d’ambito o degli altri soggetti competenti, per accertare, in particolare per i gestori del SII, l’applicazione delle tariffe determinate d’ufficio dall’Autorità, il rispetto delle disposizioni in materia di esclusione dall’aggiornamento tariffario oltreché, in particolare, l’applicazione delle tariffe all’utenza dal 1 gennaio 2013 e delle componenti tariffarie perequative previste per il SII.
2. In attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 19 e 20 febbraio 2020, una verifica ispettiva presso il Comune di Aragona (AG) (di seguito anche Comune) gestore del SII entro l’omonimo centro cittadino, ricompreso nel territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 9 Agrigento.
3. Dall’esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva è emerso che:
 - i. in violazione del punto 2 della deliberazione 577/2014/R/idr, il Comune, come dallo stesso ammesso, non avrebbe osservato l’obbligo di esclusione dell’aggiornamento tariffario per l’anno 2015, determinato dall’Autorità con la medesima deliberazione (punti 1.2. e 2.2 della *check list* e doc. 1.2.e, 2.2.a-2.2.e allegati);
 - ii. in violazione dell’articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr, dell’articolo 6, comma 1, lettera a), della deliberazione 643/2013/R/idr e dell’articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr, il Comune ha applicato, con le fatture emesse nel 2016 e nel 2017, le citate tariffe 2015 anche per l’anno 2016 nonché, con le fatture emesse nel 2017, 2018 e 2019, le tariffe di cui alla determinazione Sindacale 292/2017 per gli anni 2017, 2018 e 2019, pur in assenza della predisposizione delle tariffe MTC, MTI e MTI-2; in particolare, tale violazione avrebbe comportato l’incremento, rispetto alle tariffe del 2012, delle tariffe applicate alle utenze domestiche (residenti e non residenti) per l’anno 2016 nonché delle tariffe applicate alle utenze domestiche residenti per gli anni 2017, 2018 e 2019 (punto 2.2 della *check list* e doc. 2.2.a-2.2.f allegati);
 - iii. in violazione dell’articolo 6, comma 1, del TIMSII, il Comune, come dallo stesso ammesso, non avrebbe garantito l’installazione dei misuratori a tutti gli utenti serviti (punto 1.2 della *check list*);
 - iv. in violazione dell’articolo 7, comma 1, del TIMSII, il Comune, come dallo stesso ammesso, non ha mai effettuato i tentativi di raccolta della misura previsti dal medesimo articolo (punto 1.2. della *check list*);
 - v. in violazione dell’articolo 39, comma 2, del MTI, dell’articolo 36, comma 2, del MTI-2 e dell’articolo 13, comma 2, del TICSII, il Comune, come dallo stesso ammesso, fattura a tutte le tipologie di utenze un importo forfetario per il SII, indipendente dai consumi effettivi, che potrebbe costituire un consumo

- minimo impegnato (punto 2.1 della *check list* e doc. 2.1.a e doc. 2.2.b-2.2.f allegati);
- vi. in violazione dell'articolo 3 della deliberazione 665/2017/R/idr, il Comune non ha adottato, a far data dal 30 giugno 2018, una articolazione tariffaria conforme al TICSII, con particolare riferimento all'individuazione delle fasce di consumo secondo i criteri ivi previsti; inoltre, il Comune, non applicando una articolazione tariffaria basata su fasce di consumo che consenta, in particolare, di individuare la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti, come dallo stesso ammesso, non è in grado di determinare e pertanto di riconoscere il *bonus* sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati, in violazione dell'articolo 6, comma 2, del TICSII (punto 1.3 della *check list* e doc. 2.2.b-2.2.f allegati);
 - vii. in violazione dell'articolo 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'articolo 7, comma 4, della deliberazione 643/2013/R/idr, dell'articolo 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr, dell'articolo 8, comma 5, della deliberazione 580/2019/R/idr nonché dell'articolo 54, comma 1, della RQSII, il Comune, come dallo stesso ammesso, non aveva adottato la Carta dei servizi (punto 2.1 della *check list*);
 - viii. in violazione dell'articolo 24, commi 1 e 4, della deliberazione 6/2013/R/com, dell'articolo 33, commi 1 e 5, del MTI-2 e dell'articolo 9, comma 1 e dell'articolo 10, comma 1, del TICSII, il Comune, come dallo stesso ammesso, non ha mai applicato nei documenti di fatturazione le componenti perequative UI1, UI2 e UI3 e conseguentemente non ha mai versato i relativi corrispettivi alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: anche CSEA) (punto 2.1 della *check list*);
 - ix. in violazione dell'articolo 8, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr, il Comune, come dallo stesso ammesso, ha fatturato fino al 2016 i corrispettivi relativi al servizio di depurazione agli utenti del Comune stesso non serviti dal relativo impianto (punto 2.2 della *check list* e doc. 2.2.d allegato).
4. Inoltre, dagli elementi acquisiti non risultavano cessate le citate condotte contestate, con conseguente perdurante lesione del diritto degli utenti a una esatta conoscenza e a una corretta applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti per il servizio reso, ad una fatturazione basata su consumi effettivi e al riconoscimento del *bonus* sociale idrico nonché ad una esatta conoscenza delle condizioni di erogazione del SII.
 5. Pertanto, con determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità (DSAI/22/2020/idr), l'Autorità ha avviato nei confronti del Comune di Aragona un procedimento per l'accertamento di possibili violazioni delle disposizioni relative alla regolazione del SII e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95.
 6. Con la nota del 22 febbraio 2021, la CSEA ha inviato all'Autorità un'informativa (acquisita con prot. Autorità 7948), in merito all'applicazione della componente tariffarie UI1, UI2, UI3 e UI4 da parte del Comune di Aragona.

7. Dall'analisi della relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria MTI-3, trasmessa dall'Ente d'Ambito all'Autorità in data 17 febbraio 2021, emerge che ad oggi il Comune di Aragona non ha ancora provveduto alla consegna degli impianti al gestore unico d'ambito.
8. Nel corso dell'istruttoria il Comune non ha presentato memorie difensive.
9. Con nota del 4 marzo 2021 (prot. Autorità 10720), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
10. Con comunicazione del 9 aprile 2021 (acquisita con prot. Autorità 16390), il Comune di Aragona ha chiesto all'Autorità di concedere una proroga di 30 giorni del termine per presentare memorie di replica e documenti, "tenuto conto della complessa articolazione degli argomenti".
11. Con nota prot. 17532 del 19 aprile 2021 (già anticipata a mezzo posta elettronica ordinaria in data 18 aprile 2021), l'Autorità ha concesso la proroga richiesta dal Comune di Aragona, comunicando che, per l'effetto, è prorogato di 30 giorni altresì il termine per la conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 4bis del Regolamento Sanzioni.
12. In data 19 maggio 2021, il Comune di Aragona ha inoltrato all'Autorità la richiesta di un'ulteriore proroga del termine per presentare memorie di replica e documenti (acquisita con prot. Autorità 21777). Il termine, tuttavia, risultando scaduto alla predetta data, non è stato prorogato.
13. Con nota del 7 giugno 2021 (acquisita con prot. Autorità 23671), il Comune di Aragona ha trasmesso una memoria di replica alle risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA

A. VIOLAZIONI IN MERITO AGLI AGGIORNAMENTI TARIFFARI

Contesto normativo

14. Con la deliberazione 585/2012/R/idr, l'Autorità ha determinato il metodo tariffario transitorio di riferimento per la determinazione delle tariffe del SII per gli anni 2012 e 2013 (MTT).
15. Con la deliberazione 88/2013/R/idr, l'Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni ex-CIPE e contestualmente ha prescritto l'applicabilità delle disposizioni del MTT in coerenza con i criteri integrativi ivi indicati nonché della deliberazione 347/2012/R/idr (articoli 3, comma 1 e 4, comma 1, del MTC).
16. Con la deliberazione 643/2013/R/idr, l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015).
17. Infine, con deliberazione 664/2015/R/idr l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI-2) per il secondo periodo regolatorio relativo alle annualità 2016-2019.
18. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della deliberazione 88/2013/R/idr sono escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che, a fronte dell'avvenuto affidamento del

- servizio idrico integrato al gestore d'ambito, non hanno effettuato, alla data del 31 dicembre 2012, la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente.
19. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della deliberazione 643/2013/R/idr sono escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che, a fronte dell'avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito, non risultano aver effettuato la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente.
 20. L'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, i gestori del SII o di uno o più servizi che lo compongono sono tenuti, fino alla determinazione delle tariffe da parte dei soggetti competenti, ad applicare le tariffe dell'anno 2012 senza variazioni.
 21. L'articolo 6, comma 1, lettera a), della deliberazione 643/2013/R/idr prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i gestori del SII sono tenuti ad applicare, fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti d'Ambito o degli altri soggetti competenti, le tariffe approvate per il 2013 o, laddove non ancora approvate, quelle applicate nel medesimo anno senza variazioni.
 22. Con il punto 1 della deliberazione 582/2013/R/idr e il punto 2 della deliberazione 577/2014/R/idr, l'Autorità ha escluso dall'aggiornamento tariffario, rispettivamente per gli anni 2012-2013 e 2014-2015, alcune gestioni, tra le quali il Comune di Aragona, ai sensi dall'articolo 3, comma 3 della deliberazione 585/2012/R/idr, dall'articolo 2, comma 3, della deliberazione 88/2013/R/idr e dall'articolo 7, comma 3, della deliberazione 643/2013/R/idr, per non aver effettuato la prevista consegna degli impianti a fronte dell'avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito.
 23. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della deliberazione 664/2015/R/idr, i gestori, fino alla predisposizione delle tariffe MTI-2 da parte dell'ente di governo dell'ambito o di altro soggetto competente, dovevano applicare, con decorrenza 1 gennaio 2016, le tariffe risultanti dal PEF già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie o in mancanza le tariffe previste dalle citate disposizioni regolatorie.
 24. Le tariffe per il SII applicate nel 2012 dal Comune sono quelle approvate con la determinazione Sindacale n. 89/60 del 27 giugno 2011 (di seguito: determinazione Sindacale 89/60) per il servizio di acquedotto e con la determinazione Sindacale n. 90/61 del 27 giugno 2011 (di seguito: determinazione Sindacale 90/61) per i servizi di fognatura e depurazione.
 25. Le tariffe per il SII applicate nel 2015 e 2016 dal Comune sono quelle approvate con la determinazione Sindacale n. 26 del 1 luglio 2015 (di seguito: determinazione Sindacale 26/2015) per il servizio di acquedotto e con la determinazione Sindacale n. 27 del 1 luglio 2015 (di seguito: determinazione Sindacale 27/2015) per i servizi di depurazione e fognatura.
 26. Con la determinazione Dirigenziale del Comune di Aragona n. 1 del 16 gennaio 2017 sono stati approvati i ruoli di conguaglio del servizio idrico per gli anni 2015-2016 (di seguito: determinazione Dirigenziale 1/2017).

27. Le tariffe per il SII applicate dal 2017 in poi dal Comune sono quelle approvate con la determinazione Sindacale n. 292 del 31 marzo 2017 (di seguito: determinazione Sindacale 292/2017).

In relazione alla violazione del punto 2 della deliberazione 577/2014/R/idr (violazione sub i.) nonché alla violazione dell'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della deliberazione 643/2013/R/idr e dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr (violazioni sub ii.)

28. Il Comune si è reso responsabile della violazione del punto 2 della deliberazione 577/2014/R/idr, in quanto, come dallo stesso ammesso, non ha osservato l'obbligo di esclusione dell'aggiornamento tariffario per l'anno 2015, determinato dall'Autorità con la medesima deliberazione. In particolare, dall'analisi della documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, è emerso che, nelle fatture emesse nel 2015 e nel 2017 agli utenti domestici (residenti e non residenti), il Comune ha applicato le tariffe e i conguagli 2015, approvati con le determinazioni Sindacali 26 e 27/2015 e con la determinazione dirigenziale 1/2017, che hanno incrementato le tariffe applicate nel 2012 (punti 1.2. e 2.2 della *check list* e doc. 1.2.e, 2.2.a-2.2. e allegati).
29. Il Comune si è reso altresì responsabile della violazione dell'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della deliberazione 643/2013/R/idr e dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr, per aver applicato, con le fatture emesse nel 2016 e nel 2017, le citate tariffe 2015 anche per l'anno 2016 nonché, con le fatture emesse nel 2017, 2018 e 2019, le tariffe di cui alla determinazione Sindacale 292/2017 per gli anni 2017, 2018 e 2019, pur in assenza della predisposizione delle tariffe MTC, MTI e MTI-2. In particolare, tale violazione ha comportato l'incremento, rispetto alle tariffe del 2012, delle tariffe applicate alle utenze domestiche (residenti e non residenti) per l'anno 2016 nonché delle tariffe applicate alle utenze domestiche residenti per gli anni 2017, 2018 e 2019 (punto 2.2 della *check list* e doc. 2.2.a-2.2.f allegati).
30. Con la memoria di replica alle risultanze istruttorie del 7 giugno 2021 (di seguito: memoria), il Comune ha manifestato l'intenzione di voler "provvedere al ricalcolo delle annualità non prescritte e fino al 2019 al fine di conguagliare, con l'emissione delle future fatture e fino al 2023 (ultima annualità dello schema di convergenza tariffario di cui si è richiesta l'approvazione), tutti gli incrementi rispetto alle tariffe 2012".

Il Comune ha rappresentato peraltro che, allo stato, l'Ente d'ambito sta valutando lo schema regolatorio di convergenza al quale il Comune ha chiesto di aderire per il quadriennio 2020/2023; confidando in una approvazione del predetto schema di convergenza, il Comune si è impegnato "a ricalcolare gli importi complessivi finali dovuti dagli utenti alla luce delle citate tariffe di convergenza considerato quanto è

già stato fatturato in acconto all'utente finale, operandosi le eventuali necessarie operazioni di compensazione (a debito/a credito)".

31. La pur positiva volontà del Comune di provvedere ai conguagli in favore degli utenti delle differenze tariffarie dovute con l'emissione delle future fatture non risulta realizzabile in mancanza dell'intervento dell'Ente di governo d'Ambito; appare infatti necessario che, per il tramite dell'EGA, sia presentata una predisposizione tariffaria che, nel determinare una articolazione dei corrispettivi per gli anni 2021-2023 coerente in termini di ricavi attesi, preveda il ricalcolo delle tariffe anche in relazione agli anni 2015-2019, tenendo conto del dissesto finanziario dichiarato, nel 2018, dal Comune ai sensi dell'articolo 244 decreto legislativo 267/00, eventualmente prevedendo opportune componenti negative di recupero di detti incrementi tariffari.
32. Poiché, come risulta dalla memoria, il Comune allo stato non ha provveduto a cessare le condotte contestate *sub i.* e *ii.*, permane l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo di cui al punto 1 della determinazione DSAI/22/2020/idr affinché il Comune adempia agli obblighi oggetto delle succitate contestazioni attivandosi affinché la predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio, che l'Ente di governo dell'ambito presenterà all'Autorità, tenga conto delle contestazioni ancora in essere. Tale circostanza verrà valutata anche ai fini della quantificazione della sanzione.

B. VIOLAZIONI IN MATERIA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA, DI FATTURAZIONE DEL C.D. MINIMO IMPEGNATO, DI CORRETTA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E DI BONUS SOCIALE IDRICO

Contesto normativo

33. L'articolo 6, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 218/2016/R/idr (di seguito: TIMSII) prevede che il gestore debba garantire l'installazione, il buon funzionamento, la manutenzione e la verifica dei misuratori, anche laddove richiesta dall'utente finale.
34. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del TIMSII, a partire dall'anno 2017 (punto 3 della deliberazione 218/2016/R/idr), i gestori sono tenuti a effettuare il numero minimo di tentativi di raccolta della misura ivi indicati, differenziati sulla base del consumo medio annuo *Ca* di cui all'articolo 10 del TIMSII medesimo.
35. Ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del MTI e dell'articolo 36, comma 2, del MTI-2, per le utenze domestiche e dell'articolo 13, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 665/2017/R/idr (di seguito: TICSII) per gli usi diversi dal domestico, è fatto divieto di applicare un consumo minimo impegnato.
36. Ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 665/2017/R/idr, gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti dovevano approvare, entro il 30 giugno 2018, la struttura dei corrispettivi conformi al TICSII; tale struttura, da applicare con decorrenza 1 gennaio 2018, deve essere conforme, per le utenze domestiche, ai criteri di cui al titolo 2 del TICSII, volti, in particolare, alla individuazione della quota

variabile del corrispettivo sulla base del criterio *pro capite* e alla individuazione della fascia di consumo annuo agevolato e per gli usi diversi dal domestico, ai criteri di cui al titolo 3 del TICSII.

37. L'articolo 6, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 897/2017/R/idr (di seguito: TIBSI) prevede che ciascun gestore debba erogare (a far data dal 1 gennaio 2018 ai sensi dell'articolo 1 della deliberazione 897/2017/R/idr), secondo le modalità di cui al precedente articolo 5, un *bonus* sociale idrico calcolato, tenuto conto della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo minimo vitale la somma delle seguenti tariffe unitarie: la tariffa agevolata determinata ai fini della quantificazione della quota variabile del corrispettivo di acquedotto; la tariffa di fognatura, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di fognatura; la tariffa di depurazione, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di depurazione.

In relazione alla violazione dell'articolo 6, comma 1 e dell'articolo 7, comma 1, del TICSII (violazioni sub iii. e iv.)

38. Il Comune si è reso responsabile della violazione dell'articolo 6, comma 1, del TICSII, in quanto, come dallo stesso ammesso, non ha provveduto all'installazione dei misuratori a tutti gli utenti serviti (punto 1.2 della *check list*). Inoltre, il Comune non ha mai effettuato, per sua stessa ammissione, i tentativi di raccolta della misura previsti dall'articolo 7, comma 1, del TICSII, rendendosi pertanto responsabile della citata disposizione regolamentare (punto 1.2. della *check list*).
39. In sede di memoria di replica alle risultanze istruttorie, il Comune ha rappresentato di avere provveduto, in passato, alla installazione di misuratori idrometrici "che tuttavia, non risultano ad oggi funzionanti" e, pertanto, di avere l'intenzione di "provvedere ad una puntuale ricognizione degli apparati esistenti ed alla loro sostituzione con interventi mirati che nella loro completezza ci si prefigge di completare entro il 2023".

In relazione alla violazione dell'articolo 39, comma 2, del MTI, dell'articolo 36, comma 2, del MTI-2 e dell'articolo 13, comma 2, del TICSII (violazioni sub v.)

40. Il Comune si è reso, inoltre, responsabile della violazione dell'articolo 39, comma 2, del MTI, dell'articolo 36, comma 2, del MTI-2 e dell'articolo 13, comma 2, del TICSII, in quanto, come ammesso in sede di verifica ispettiva, ha fatturato a tutte le tipologie di utenze un importo forfetario per il SII, indipendente dai consumi effettivi, disattendendo il divieto di applicazione di un consumo minimo impegnato prescritto dalla citata regolazione (punto 2.1 della *check list* e doc. 2.1.a e doc. 2.2.b-2.2.f allegati).
41. Con propria memoria il Comune ha dichiarato la volontà di pervenire "ad un campionamento delle varie tipologie di utenze, possibilmente differenziate per numero di occupanti per le utenze domestiche entro la fine del 2021, di modo da

poter addivenire ad un calcolo dei cd. consumi medi stimati nella direzione del superamento del cd. minimo impegnato (...) e ciò nelle more di poter definire l'installazione dei misuratori idrometrici per tutte le utenze servite entro il 2023".

Il Comune ha, inoltre, precisato, che, per quanto concerne l'attuale sistema di fatturazione applicato, non sono state emesse le fatture di saldo per la fornitura relativa all'annualità 2020.

In relazione alla violazione dell'articolo 3 della deliberazione 665/2017/R/idr e dell'articolo 6, comma 2, del TIBSI (violazioni sub vi.)

42. Il Comune si è reso, altresì, responsabile della violazione dell'articolo 3 della deliberazione 665/2017/R/idr, per non aver adottato, a far data dal 30 giugno 2018, una articolazione tariffaria conforme al TICSII, con particolare riferimento all'individuazione delle fasce di consumo secondo i criteri ivi previsti. Inoltre, il Comune si è reso responsabile della violazione dell'articolo 6, comma 2, del TIBSI, in quanto, come dallo stesso ammesso, non applicando una articolazione tariffaria basata su fasce di consumo che consenta, in particolare, di individuare la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti, non è in grado di determinare e pertanto di riconoscere il *bonus* sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (punto 1.3 della *check list* e doc. 2.2.b-2.2.f allegati).
43. Poiché, come risulta dalla memoria, le condotte contestate *sub* iii., iv., v. e vi. non risultano cessate, permane l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo di cui al punto 1 della determinazione DSAI/22/2020/idr affinché il Comune adempia, anche tramite la prescritta consegna degli impianti al gestore unico d'ambito, agli obblighi oggetto delle succitate contestazioni. Tale circostanza verrà valutata anche ai fini della quantificazione della sanzione.

C. VIOLAZIONI IN MERITO ALL'ADOZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI

Contesto normativo

44. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione 585/2012/R/idr, dell'articolo 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'articolo 7, comma 4, della deliberazione 643/2013/R/idr, dell'articolo 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr e dell'articolo 8, comma 5, della deliberazione 580/2019/R/idr, sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori del SII che non hanno adottato a far data dal 31 luglio 2012 la Carta dei servizi.
45. L'articolo 2, comma 12, lettera p), della legge 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di controllare che ciascun soggetto esercente il servizio adotti una Carta di servizio pubblico con indicazione di *standards* dei singoli servizi e di verificarne il rispetto.
46. In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 655/2015/R/idr (di seguito: RQSII), la Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli

qualitativi attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII.

47. Ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della RQSII, i gestori sono tenuti a pubblicare sul proprio sito *internet*, tra l'altro, la Carta dei servizi.

In relazione alla violazione dell'articolo 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'articolo 7, comma 4, della deliberazione 643/2013/R/idr, dell'articolo 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr, dell'articolo 8, comma 5, della deliberazione 580/2019/R/idr nonché dell'articolo 54, comma 1, della RQSII (violazioni sub vii.)

48. Il Comune si è reso inoltre responsabile della violazione dell'articolo 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'articolo 7, comma 4, della deliberazione 643/2013/R/idr, dell'articolo 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr, dell'articolo 8, comma 5, della deliberazione 580/2019/R/idr nonché dell'articolo 54, comma 1, della RQSII, in quanto, come ammesso in sede di verifica ispettiva, non ha mai adottato la Carta dei servizi (punto 2.1 della *check list*).
49. Con la memoria di replica alle risultanze istruttorie, il Comune ha rappresentato che con deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 18 maggio 2021 è stata approvata la Carta dei servizi del servizio idrico integrato, già pubblicata sul sito *internet* istituzionale del Comune. Le condotte contestate *sub vii.* risultano pertanto cessate sicché non permane l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo di cui al punto 1 della determinazione DSAI/22/2020/idr. Tale circostanza verrà valutata anche ai fini della quantificazione della sanzione.

D. VIOLAZIONI IN MATERIA DI FATTURAZIONE DELLE COMPONENTI TARIFFARIE UI1, UI2 E UI3

Contesto normativo

50. Con la deliberazione 6/2013/R/com, l'Autorità ha inoltre definito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, agevolazioni tariffarie per la fornitura di acqua per le utenze situate nei Comuni danneggiati dai vari eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi, prevedendo i criteri e le modalità di copertura dei relativi oneri attraverso l'istituzione di un'apposita componente tariffaria (UI1) da applicare alla generalità delle utenze (articolo 24, comma 1); l'articolo 24, comma 4, della medesima deliberazione ha stabilito, inoltre, che i gestori del SII devono versare alla CSEA, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI1.
51. Con il MTI-2, l'Autorità ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2016, la componente tariffaria UI2 per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (articolo 33, comma 1); il comma 5 del medesimo articolo 33 prevede che gestori del SII devono versare alla CSEA, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI2.

52. Con il TIBSI, l’Autorità ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2018, la componente tariffaria UI3 per la perequazione dei costi relativi all’erogazione del *bonus* sociale idrico di cui all’articolo 6 del TIBSI (articolo 9, comma 1, del TIBSI); l’articolo 10, comma 1, del TIBSI ha stabilito, inoltre, che i gestori del SII devono versare alla CSEA, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall’applicazione della componente UI3.

In relazione alla violazione dell’articolo 24, commi 1 e 4, della deliberazione 6/2013/R/com, dell’articolo 33, commi 1 e 5, del MTI-2 e dell’articolo 9, comma 1 e dell’articolo 10, comma 1, del TIBSI (violazioni sub viii.)

53. Il Comune si è reso altresì responsabile della violazione dell’articolo 24, commi 1 e 4, della deliberazione 6/2013/R/com, dell’articolo 33, commi 1 e 5, del MTI-2 e dell’articolo 9, comma 1 e dell’articolo 10, comma 1, del TIBSI, in quanto, come dallo stesso ammesso in sede di verifica ispettiva, non ha mai applicato nei documenti di fatturazione le componenti tariffarie perequative UI1, UI2 e UI3 e conseguentemente non ha mai versato i relativi corrispettivi alla CSEA (punto 2.1 della *check list*).
54. Al riguardo, si prende atto che, con la citata nota del 22 febbraio 2021, la CSEA ha comunicato all’Autorità che, alla medesima data, il Comune di Aragona non risulta censito nell’anagrafica di CSEA e che, di conseguenza, non risulta aver versato gli importi relativi all’applicazione delle componenti tariffarie UI1, UI2, UI3.
55. Nella memoria del 7 giugno 2021, il Comune ha dichiarato di avere “già prontamente provveduto alla registrazione al portale CSEA. Si provvederà a stretto giro ad inserire i dati nel DATA ENTRY – SETTORE IDRICO in maniera da generare la dichiarazione del versamento delle varie componenti UI1, UI2, UI3 e UI4, e ad effettuare, successivamente, i versamenti dovuti”.
56. Poiché, anche alla luce di quanto dichiarato nella memoria del 7 giugno 2021, ad oggi non risulta che il Comune abbia provveduto a cessare le condotte contestate *sub viii.*, permane l’esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo di cui al punto 1 della determinazione DSAI/22/2020/idr affinché il Comune adempia all’obbligo oggetto della succitata contestazione. Tale circostanza verrà valutata anche ai fini della quantificazione della sanzione.

E. VIOLAZIONI IN MATERIA DI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE

Contesto normativo

57. La sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008 ha, tra l’altro, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 155, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 152/06, nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti “*anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi*”.

58. L'articolo 8, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr prevede che, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008, è fatto divieto ai gestori del SII di applicare corrispettivi inerenti al servizio di depurazione agli utenti non asserviti ad un impianto di trattamento delle acque reflue.

In relazione alla violazione dell'articolo 8, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr (violazione sub ix.)

59. Il Comune si è reso infine responsabile della violazione dell'articolo 8, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr, in quanto, come dallo stesso ammesso in sede di verifica ispettiva, ha fatturato fino al 2016 i corrispettivi relativi al servizio di depurazione agli utenti del Comune stesso non serviti dal relativo impianto.
60. Nella memoria di replica trasmessa all'Autorità, il Comune ha dichiarato che “è in atto una puntuale verifica delle utenze non servite dall'impianto di depurazione, in maniera da ricalcolare quanto dovuto e conseguentemente rideterminare la connessa fatturazione con eventuale restituzione degli importi calcolati per depurazione e versati. Gli stessi saranno eventualmente restituiti all'utente attraverso il conguaglio nelle fatture entro il 2023 (ultima annualità schema di convergenza in approvazione)”.
61. Poiché, alla luce di quanto dichiarato nella memoria del 7 giugno 2021, ad oggi non risulta che il Comune abbia provveduto a cessare la condotta contestata, permane l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo di cui al punto 1 della determinazione DSAI/22/2020/idr, affinché il Comune adempia all'obbligo oggetto della succitata contestazione. Tale circostanza verrà valutata anche ai fini della quantificazione della sanzione.

Argomentazioni del Comune di Aragona relative alla consegna del servizio e delle dotazioni infrastrutturali al gestore unico d'ambito e alla dichiarazione di dissesto finanziario deliberata dal Comune. Valutazioni dell'Autorità.

62. Nella memoria del 7 giugno 2021, il Comune di Aragona ha precisato, quanto alla contestazione circa la non ancora avvenuta consegna del servizio e delle dotazioni infrastrutturali al gestore unico d'ambito, che “[a]llo stato attuale, attesa la risoluzione dei rapporti contrattuali con il precedente gestore deliberata dall'ATI IDRICO AGRIGENTO – quale ente di governo d'ambito – e la conseguente determinazione in ordine alla forma di gestione del servizio de quo, pervenuta alla opzione dell'affidamento ad una costituenda Azienda Consortile quale nuovo gestore unico d'ambito, si rappresenta che il Consiglio comunale di questo ente ha prontamente provveduto all'approvazione sia del relativo Statuto, sia dello Schema di atto costitutivo e ricognizione quote partecipative con espressa autorizzazione al Sindaco per la relativo sottoscrizione, con [ciò] ponendosi in piena linea ed aderenza a quanto prescritto sdalla vigente normativa in materia”.
63. Si prende atto delle dichiarazioni del Comune, anche tenuto conto che nella fase 3 “passaggio di funzione e personale da parte degli enti locali” del cronoprogramma

relativo alla definizione del soggetto affidatario del servizio idrico integrato per l'ambito, ferme restando le gestioni salvaguardate, come descritto nella relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria MTI-3 presentata dall'ATI Agrigento all'Autorità, è previsto che il trasferimento del servizio, tra gli altri, da parte del Comune di Aragona avvenga entro il 2021.

64. Nella predetta memoria, inoltre, il Comune ha operato talune considerazioni in ordine ai ricavi conseguiti nel 2018, risultanti dal bilancio di previsione del predetto esercizio, come indicati nelle risultanze istruttorie. In particolare, il Comune ha precisato che: *a)* con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 18 maggio 2018, è stata deliberata la formale dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente locale; *b)* che la gestione del Comune avviene sulla base delle previsioni di bilancio del triennio 2016/2018 nelle quali il gettito legato al servizio idrico integrato per l'annualità 2018, ammontante complessivamente ad euro 996.162,48, IVA compresa, è stato stimato sulla base delle determinazioni sindacali di incremento tariffario 2016/2017, oggetto di contestazione nel presente procedimento sanzionatorio; *c)* che il predetto gettito è stato determinato tenendo conto della ricognizione dei costi del servizio nell'ottica della relativa totale copertura a mezzo della corrispondente tariffazione (cd. *full cost recovery*), quale obbligo derivante dalla deliberazione di dissesto finanziario ai sensi degli artt. 248 e ss. TUEL. Il Comune ha, pertanto, richiesto all'Autorità di tenere conto delle peculiari condizioni in cui l'ente locale si trova ad operare e la sua non assimilabilità ad un privato gestore, per la diversa natura giuridica e per le diverse finalità perseguite.
65. Riguardo ai rilievi del Comune appena richiamati, siccome rilevanti sotto il criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si precisa che gli stessi saranno valutati ai fini della quantificazione della sanzione, alla quale è dedicato il paragrafo che segue.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

66. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
- L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.
67. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta del Comune ha violato diverse disposizioni in materia di regolazione del SII. In particolare, il Comune con le violazioni *sub* i., ii., iii., iv., v., vi., viii. e ix. ha leso il diritto degli utenti serviti ad una tempestiva applicazione dei corrispettivi tariffari e ad una corretta misurazione e fatturazione del servizio reso, la cui approvazione compete in ultima istanza all'Autorità. Inoltre, il Comune ha violato le disposizioni relative all'adozione della Carta dei servizi (violazioni *sub* vii.), volte a garantire agli utenti una esatta

conoscenza delle condizioni di erogazione del SII. Occorre evidenziare che, ad oggi, solo quest'ultima condotta risulta cessata, mentre dagli atti acquisiti al procedimento risulta il permanere delle altre violazioni.

68. Con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e della personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti.
69. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, ai fini della quantificazione della sanzione rilevano, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Sanzioni e Impegni, i ricavi complessivi del Comune che dall'ultimo bilancio di previsione relativo all'esercizio 2018 risultano pari a euro 1.267.986,77. Rileva invece in favore del Comune la circostanza che con la deliberazione del Consiglio Comunale del 18 maggio 2018, n. 31 sia stato dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 267/00.
70. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 47.500 (quarantasettemilacinquecento /00) di cui euro 24.800 per la violazione del punto 2 della deliberazione 577/2014/R/idr, per la violazione dell'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della deliberazione 643/2013/R/idr e dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr, euro 8.300 per la violazione dell'articolo 6, comma 1, del TIMSII, per la violazione dell'articolo 7, comma 1, del TIMSII, per la violazione dell'articolo 39, comma 2, del MTI, dell'articolo 36, comma 2, del MTI-2 e dell'articolo 12, comma 2, del TICSI, per la violazione dell'articolo 3 della deliberazione 665/2017/R/idr, euro 4.900 per la violazione dell'articolo 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'articolo 7, comma 4, della deliberazione 643/2013/R/idr, dell'articolo 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr, dell'articolo 8, comma 5, della deliberazione 580/2019/R/idr nonché dell'articolo 54, comma 1, della RQSII, euro 4.400 per la violazione dell'articolo 24, commi 1 e 4, della deliberazione 6/2013/R/com, dell'articolo 33, commi 1 e 5, del MTI-2 e dell'articolo 9, comma 1 e dell'articolo 10, comma 1, del TIBSI ed euro 5.100 per la violazione dell'articolo 8, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte del Comune di Aragona, nei termini di cui in motivazione, del punto 2 della deliberazione 577/2014/R/idr, dell'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della deliberazione 643/2013/R/idr e dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr, dell'articolo 6, comma 1, del TIMSII, dell'articolo 7, comma 1, del TIMSII, dell'articolo 39, comma 2, del MTI, dell'articolo 36, comma 2, del MTI-2 e dell'articolo 12, comma 2, del TICSI, dell'articolo 3 della deliberazione 665/2017/R/idr, dell'articolo 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'articolo 7, comma 4, della deliberazione 643/2013/R/idr,

- dell'articolo 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr, dell'articolo 8, comma 5, della deliberazione 580/2019/R/idr nonché dell'articolo 54, comma 1, della RQSII, dell'articolo 24, commi 1 e 4, della deliberazione 6/2013/R/com, dell'articolo 33, commi 1 e 5, del MTI-2 e dell'articolo 9, comma 1 e dell'articolo 10, comma 1, del TIBSI e dell'articolo 8, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr.
2. di irrogare, nei confronti del Comune di Aragona, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 47.500 (quarantasettemilacinquecento/00) di cui euro 24.800 per la violazione del punto 2 della deliberazione 577/2014/R/idr, dell'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della deliberazione 643/2013/R/idr e dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr, euro 8.300 per la violazione dell'articolo 6, comma 1, del TIMSII, dell'articolo 7, comma 1, del TIMSII, dell'articolo 39, comma 2, del MTI, dell'articolo 36, comma 2, del MTI-2 e dell'articolo 12, comma 2, del TICSI, dell'articolo 3 della deliberazione 665/2017/R/idr, euro 4.900 per la violazione dell'articolo 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'articolo 7, comma 4, della deliberazione 643/2013/R/idr, dell'articolo 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr, dell'articolo 8, comma 5, della deliberazione 580/2019/R/idr nonché dell'articolo 54, comma 1, della RQSII, euro 4.400 per la violazione dell'articolo 24, commi 1 e 4, della deliberazione 6/2013/R/com, dell'articolo 33, commi 1 e 5, del MTI-2 e dell'articolo 9, comma 1 e dell'articolo 10, comma 1, del TIBSI ed euro 5.100 per la violazione dell'articolo 8, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr.
 3. di ordinare al Comune di Aragona, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95:
 - a) di adempiere l'obbligo di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui alla deliberazione 577/2014/R/idr per l'anno 2015 e, in applicazione dell'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della deliberazione 643/2013/R/idr e dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr, anche per gli anni 2016-2019 e, pertanto, di attivarsi, entro la prescritta consegna degli impianti al gestore unico d'ambito ovvero, in mancanza, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, affinché la predisposizione tariffaria MTI-3 che l'Ente di governo dell'ambito deve presentare preveda il ricalcolo delle tariffe in relazione agli anni 2015-2019, anche tenendo conto del dissesto finanziario del Comune dichiarato ai sensi dell'art. 246 d.lgs. 267/00 con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 maggio 2018, n. 31, e la modulazione delle eventuali componenti di recupero derivanti dagli incrementi tariffari approvati dal Comune per gli anni 2015-2019, attraverso i previsti meccanismi tariffari di conguaglio a garanzia della sostenibilità finanziaria efficiente.
 - b) di adempiere, anche tramite la prescritta consegna degli impianti al gestore unico d'ambito, entro 180 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, agli obblighi di cui agli articoli 6, comma 1, del TIMSII, 7, comma 1, del TIMSII, 39,

- comma 2, del MTI, 36, comma 2, del MTI-2 13, comma 2, del TICS1, 3 della deliberazione 665/2017/R/idr e 6, comma 2, del TIBSI;
- c) di introdurre, nei documenti di fatturazione, le componenti tariffarie UI1, UI2 e UI3 e di versare, entro 180 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli importi dovuti relativi a tali componenti, dal 2013 al 2019, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 - d) di disapplicare la tariffa di depurazione e di restituire, entro 180 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli importi indebitamente fatturati dal 2012 fino al 2016 agli utenti del Comune di Aragona non serviti dall'impianto di depurazione;
 - e) di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'ottemperanza agli ordini di cui sopra entro 10 giorni dalla scadenza del periodo assegnato per porre in essere ciascuna prescrizione.
4. di ordinare al Comune di Aragona di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97.
 5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T").
 6. di ordinare al Comune di Aragona di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione.
 7. di notificare il presente provvedimento al Comune di Aragona (C.F. 80000360844) mediante pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.aragona.ag.it, di darne comunicazione alla Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana a mezzo pec all'indirizzo sicilia.controllo@corteconticert.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

6 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini